

Articolo 3 (Autorizzazione)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Diversi soggetti rispondenti suggeriscono di prevedere una regolamentazione meno rigida per i servizi di media audiovisivi lineari su altri mezzi di comunicazione elettronica, applicando ai fornitori di servizi di media lineari lo stesso regime autorizzatorio previsto per i non lineari.

Per quanto riguarda i soggetti a cui può essere rilasciata l'autorizzazione, la quasi totalità dei soggetti intervenuti chiede di farvi rientrare anche le persone fisiche.

Un soggetto avanza alcuni dubbi sull'inclusione delle fondazioni e delle associazioni, anche non riconosciute, tra i soggetti che possono richiedere l'autorizzazione, in quanto detti soggetti, per definizione, sono sottratti alle formalità pubblicitarie richieste dal registro delle imprese. Inoltre, con riferimento alle fondazioni e alle associazioni, anche non riconosciute, risulta complesso risalire ai soggetti (in particolare alle persone fisiche) cui fa capo la responsabilità patrimoniale per gli atti degli enti, nonché identificare gli eventuali soggetti che di fatto ne sono i controllanti.

Per quanto concerne la documentazione da produrre al fine di ottenere l'autorizzazione, un soggetto ne chiede una maggiore semplificazione in linea con quanto già previsto dalla delibera n. 289/01/CONS.

Alcuni soggetti manifestano l'opportunità di prevedere, tra i requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione, anche l'essere in regola con l'assolvimento del pagamento dei diritti d'autore, ai sensi dell'art. 56 della legge n. 633/1941 e dei relativi diritti connessi, di cui agli artt. 73 e 73-bis della medesima legge, adducendo la motivazione che tali pagamenti vengono spesso evasi e non assolti.

Un soggetto non ritiene necessaria la presentazione del "certificato dei carichi pendenti del legale rappresentante della società"; ne propone, pertanto, la cancellazione dall'elenco della documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione da parte del richiedente. Suggerisce, invece, di specificare al comma 6 l'applicazione, in caso di infruttuoso decorso del termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, del principio del silenzio assenso previsto dalla legge n. 241/1990. Propone, altresì, la revisione della lettera h) del comma 4, asserendo che il fornitore di rete, con particolare riferimento alle trasmissioni lineari via internet, sarebbe difficilmente individuabile, in quanto l'accordo tra il fornitore di servizi di media e l'operatore di rete per l'accesso alla piattaforma spesso avviene in un momento successivo rispetto alla presentazione della domanda di autorizzazione. Viene, pertanto, suggerita la previsione del mero onere di comunicare la piattaforma tecnologica sulla quale verrà fornito il servizio. In relazione al comma 9, si chiede di specificare se le comunicazioni al ROC aggiuntive e successive al rilascio dell'autorizzazione possano essere effettuate esclusivamente in modalità telematica o anche mediante invio di copia cartacea dei documenti.

